

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

in persona del giudice del lavoro Paola Farina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 30248 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa

DA

rappresentata e difesa dall'avv. MANTELLO MARCO e con lo stesso elettivamente domiciliata presso l'Associazione A.P.I.CI in via A. Apolloni n.19, come da procura in atti.

- Ricorrente-

CONTRO

INPS, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.

- Resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.11.2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere ricevuto dall'Inps, in data 25.07.2019, la comunicazione di una somma indebitamente corrisposta, pari ad euro 19.744,50, sulla pensione INVCIV n.

per il periodo che va dal 01.01.2015 al 30.11.2018 adducendo la seguente motivazione : *“Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”*. Affermava di aver presentato in data 22.10.2019 apposito ricorso rimasto inevaso e, in ragione dell'inerzia dell'Ente previdenziale, di aver formulato istanza di ricostruzione per motivi reddituali della prestazione assistenziale oggetto di indebito. Asseriva di aver ricevuto la nota di riliquidazione d'ufficio, datata 06.01.2020, afferente alla prestazione suindicata e, in data 05.05.2021, una nuova richiesta di ripetizione di indebito.

Lamentava che le somme di cui l'Inps chiedeva la restituzione erano in realtà irripetibili in ragione dei principi di diritto operanti in materia di indebito assistenziale non essendovi stato dolo dell'accipiens ed eccepiva l'eccessiva genericità delle motivazioni dei provvedimenti di restituzione delle somme non dovute che non



avrebbero consentito di comprendere le reali motivazioni sottese alla richiesta. Rappresentava di essere unicamente titolare di prestazioni assistenziali e previdenziali, tutte erogate dall'Inps e, in particolare, di godere della pensione di invalidità civile ex art.118/71, con decorrenza dal mese di maggio 2003, commutata in assegno sociale al raggiungimento del requisito di età e indentificata come cat. INVCIV n.

della pensione ed indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, cat. INVCIV n. , con decorrenza dal mese di agosto 2014 e della pensione di reversibilità, cat. , con decorrenza dal mese di aprile 2015. Lamentava il mancato superamento dei limiti reddituali per la corresponsione della pensione di inabilità civile. Chiedeva, quindi, di voler accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito contestato con, conseguente, condanna alla restituzione degli importi illegittimamente recuperati.

Si costituiva in giudizio l'Inps convenuto chiedendo il rigetto del presente ricorso e variamente argomentandone l'infondatezza. Rappresentava, infine, che la prestazione assistenziale revocata e oggetto di indebito era l'assegno mensile d'assistenza ex art. 13 L.118/71, commutato in assegno sociale a decorrere dal 2008, con limiti reddituali ben più stringenti rispetto alla pensione di invalidità evocata.

All'udienza del 24 marzo 2023 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione emette la presente sentenza dichiarando il ricorso parzialmente fondato per i seguenti motivi.

Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione dell'assegno sociale della ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'Istituto, occorre individuare la disciplina applicabile in materia.

In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.

Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera *“in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”*.

Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che *“il canone dell'art. 38 Cost., appresta*



al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.

Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).

Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.

In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”

Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.



Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2015-2018) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 18.11.2018, se ne deduce che solo da tale momento l'Istituto potrà legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.

Si evidenzia che tale provvedimento, prodotto in giudizio dall'Inps, non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione in merito alla sua comunicazione, pur riportando una data di emissione antecedente rispetto alla prima nota di ripetizione di indebitato allegata dalla ricorrente.

Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.

Infine, il superamento della soglia reddituale per il periodo controverso, oggetto della nota di indebitato impugnata, è derivato dall'intervenuto trattamento pensionistico (pensione di reversibilità) erogato dallo stesso Ente che si è aggiunto alle prestazioni assistenziali (pensione e indennità per ciechi) precedentemente liquidate e, pertanto, già conosciute.

Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'*accipiens*, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale corrisposti dal 01.01.2015 al 30.11.2018, in quanto erogati prima della rettifica del trattamento intervenuta nel mese di novembre 2018.

Del tutto pretestuosa e infondata è, invece, la richiesta di parte attorea di condannare l'Inps alla restituzione dei importi illegittimamente recuperati dal giorno della prima trattenuta al saldo oltre interessi come per legge, non essendo intervenuto alcun recupero da parte dell'Ente sulla prestazione dell'assegno sociale revocato che, come risulta dal provvedimento di ricostruzione richiesto dalla stessa ricorrente e prodotto in atti (cfr: documento n. 4 fascicolo di parete ricorrente) è di importo pari a zero.



Del resto la parte attrice nulla produce, allega o deduce per adempiere all'onere probatorio gravante sulla stessa di dimostrare le asserite trattenute di cui chiede la restituzione.

A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento parziale del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro 19.744,50 richiesta a titolo di indebito assistenziale dall'Ente resistente e al rigetto della pretesa inerente la ripetizione degli importi asseritamente trattenuti.

Con riferimento alle spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda processuale, se ne dispone la compensazione.

PQM

Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:

- 1) in accoglimento parziale del ricorso, che rigetta nel resto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al ricorso;
- 2) compensa le spese.

Roma, 24/03/2023

Il Giudice del lavoro
Paola Farina

